

La clausola sull'uso dell'IA negli incarichi

Da inserire in preventivi e lettere d'incarico per l'informazione al cliente prevista dall'art. 13, comma 2, della L. 23 settembre 2025, n. 132.

Uso di sistemi di intelligenza artificiale (art. 13, L. 23 settembre 2025, n. 132)

1. Nello svolgimento dell'incarico il professionista può avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale esclusivamente per attività strumentali e di supporto, quali ricerca e confronto di fonti, redazione di bozze, impaginazione e verifiche formali.
2. Le valutazioni, le scelte tecniche e le conclusioni restano del professionista, che ne verifica il contenuto e ne risponde.
3. Gli strumenti di intelligenza artificiale utilizzati sono: [indicare gli strumenti].
4. I dati del cliente sono trattati con i sistemi di intelligenza artificiale solo con le garanzie previste dal Reg. (UE) 2016/679 [indicare, se del caso, l'anonimizzazione o l'accordo con il fornitore ex art. 28].
5. Su richiesta, il professionista indica per quali parti del lavoro è stata impiegata l'intelligenza artificiale.

Come usarla

- Le parti tra parentesi quadre vanno completate con gli strumenti effettivamente usati e con il modo in cui sono trattati i dati personali.
- L'art. 13, comma 2, chiede un'informazione con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo: meglio poche righe vere che una formula generica.
- Ordini e associazioni professionali possono avere indicazioni più specifiche: prima di usarla, verifica quelle della tua categoria.
- Da evitare: «uso l'IA solo marginalmente» se non è vero; l'elenco di ogni programma che contiene un po' di IA; promesse di risultato legate allo strumento.
- Questo testo è una base di lavoro, non una consulenza legale sul singolo incarico.

Alessandro Richard · consulente, DPO, componente di Organismi di vigilanza ·
alessandro.richard.1975@gmail.com · +39 348 400 80 23 · linkedin.com/in/alessandrorichard ·
alessandrorichard.it/ia-sotto-controllo